

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 65

Riunione del 14 aprile 2010

64.09.10 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **ALESSANDRO CARLOTTI** n.q. di Pres. della ASD Pall. Grosseto
- **ASD PALLAVOLO GROSSETO** in persona del Pres.p.t.

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Thomas Martone - vice presidente
- Avv. Antonio Amato - Componente - relatore

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **Alessandro CARLOTTI:** *"nella qualità di Presidente della ASD Pallavolo Grosseto, per avere in violazione n violazione degli artt. 17 e 19 Statuto Fipav e degli artt. 21, 24 e 28 RAT Fipav, proceduto al prestito on line dell'atleta Sara Falchi, mediante l'utilizzo del modulo di prestito con la società ASD Pallavolo Grosseto, senza che l'atleta abbia sottoscritto il relativo modulo;*
- **ASD PALLAVOLO GROSSETO:** *"in persona del Presidente pro tempore, ai sensi dell'art. 55 n. 3 lett. a) R.G., per i fatti contestati al proprio Presidente".*

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per il 14 Aprile 2010, laddove, alla presenza del rappresentante della Procura Federale, nessuno è comparso per gli incolpati.

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione del 26/01/2010 inviata alla Procura Federale dall'Ufficio Tesseramento FIPAV, nella quale veniva rilevato che le società Asd Pallavolo Grosseto e Pol. Pallavolo Riotorto, avevano fatto pervenire una richiesta, in data 15/01/2010, a mezzo della quale richiedevano l'annullamento del prestito relativo all'atleta Sara Falchi, già effettuato dalla società Pol. Pallavolo Riotorto alla società ASD Pallavolo Grosseto, dalla quale si poteva evincere che la suddetta atleta non aveva mai sottoscritto alcun modulo di prestito alla società Asd pallavolo Grosseto.

L'Ufficio Tesseramento, rilevato che agli atti risultava comunque effettuato dal sodalizio Asd pallavolo Grosseto, in data 08/09/2009, il prestito on line della suddetta atleta, revocava l'omologa del prestito dell'atleta dalla società Pol. Pallavolo Riotorto alla società ASD Pallavolo Grosseto perché effettuato in aperta violazione delle norme vigenti, trasmettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Ritenuto che le suddette circostanze sono documentalmente provate e sostanzialmente ammesse dagli incolpati anche nelle richieste inviate all'Ufficio Tesseramento.

Considerato che gli addebiti mossi nei confronti degli incolpati trovano fondamento nelle norme di affiliazione e tesseramento FIPAV 2009-2010 che prevedono in capo ai Presidenti dei sodalizi che ricevono il nulla osta al prestito dalla società di appartenenza l'obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni degli atleti prima dell'inoltro in via telematica.

Considerato, inoltre, che le motivazioni addotte dagli incolpati a loro giustificazione non possono trovare accoglimento atteso che ogni eventuale errore in ordine all'accordo intercorso tra le società relativamente al prestito dell'atleta Falchi, doveva comunque essere ratificato, prima della sua formalizzazione presso la FIPAV, con la sottoscrizione dell'atleta medesima dei relativi moduli, il cui onere era a capo della società cessionaria.

Considerato, infine, che le richieste effettuate dagli incolpati sono state inoltrate solo in data 15/01/2010 e che la negligente condotta posta in essere dagli incolpati, pur in assenza di dolo, è meritevole di adeguata sanzione disciplinare perché, in ogni caso, assunta in palese violazione delle suddette norme.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Alessandro Carlotti la sanzione della sospensione da ogni attività federale per gg. 30 ed a carico del sodalizio ASD Pallavolo Grosseto, in persona del suo Presidente p.t., la sanzione della multa di € 150,00.

Il Presidente
Avv. Costanza Acciai



Roma, 22 aprile 2010